

	PROGETTISTA: MARCO TOSCA	N° ORDINE 4506930206	N° PROGETTO 250002
	LOCALITA': CASALE MONFERRATO	DOC. 10-RB-E-7007	
	PROGETTO: HRS CASALE MONFERRATO	Foglio 1 of 11	Rev. 1

STAZIONE DI RIFORNIMENTO IDROGENO VERDE - HRS CASALE MONFERRATO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

NORME DI ATTUAZIONE

1	Norme di Attuazione				16/04/2025
Rev.	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato	Data

	PROGETTISTA: MARCO TOSCA	N° ORDINE 4506930206	N° PROGETTO 250002
	LOCALITA': CASALE MONFERRATO	DOC. 10-RB-E-7007	
	PROGETTO: HRS CASALE MONFERRATO	Foglio 2 of 11	Rev. 1

INDICE

1	ART 13,16 VIGENTE, VARIANTE E CONFRONTO	3
2	ART 17.2 BIS VIGENTE, VARIANTE E CONFRONTO	5
3	ART 20.6 VIGENTE, VARIANTE E CONFRONTO	9

	PROGETTISTA: MARCO TOSCA	N° ORDINE 4506930206	N° PROGETTO 250002
	LOCALITA': CASALE MONFERRATO	DOC. 10-RB-E-7007	
	PROGETTO: HRS CASALE MONFERRATO	Foglio 3 of 11	Rev. 1

1 Art 13,16 Vigente, variante e confronto

Art. 13.16 Vigente	Art. 13.16 Variante
13.16 - Aree F 1. Nelle aree di questa categoria, di norma ogni intervento dovrà essere strettamente coerente con la funzione assegnata ad ogni sottocategoria di aree all'art.11.6 delle presenti norme. Vale per le aree F, quanto previsto dal quarto comma dell'articolo precedente. 2. Il piano indica inoltre particolari aree all'interno delle quali, in sede esecutiva, dovranno essere ricavate aliquote di aree da destinare a servizi locali, ad integrazione funzionale delle aree di categoria As, Bs, Cs. 3. Per tali aree, ai fini della suddetta integrazione, è prescritta l'attuazione a mezzo di P.T. di cui all'art.47 della L.R. 56/77. 4. L'attuazione degli interventi previsti nelle aree di categoria F, fatta eccezione per quelle attuabili tramite P.T., è demandata ad uno strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica esteso all'intera area delimitata dal P.R.G.C.. 5. Per gli impianti ed i servizi pubblici regolati da apposita normativa regionale o statale, questa dovrà essere applicata nel rispetto delle esigenze di tutela e salvaguardia ambientale. Comunque varranno per le aree F le stesse prescrizioni e limiti indicati al capoverso terzo e seguenti del precedente art.13.15. 6. Per le singole sottocategorie varranno inoltre le seguenti prescrizioni: (....) Ft - per dette aree ogni intervento dovrà essere strettamente coerente con le funzioni indicate al precedente art. 11.6. Le aree di tipo Ft potranno essere considerate in tutto o in parte fungibili per quanto attiene le rispettive destinazioni proprie d'uso senza che ciò comporti necessità di variante. Per le aree su cui sono previste attività di nuovo impianto l'attuazione è demandata a uno strumento urbanistico	13.16 - Aree F 1. Nelle aree di questa categoria, di norma ogni intervento dovrà essere strettamente coerente con la funzione assegnata ad ogni sottocategoria di aree all'art.11.6 delle presenti norme. Vale per le aree F, quanto previsto dal quarto comma dell'articolo precedente. 2. Il piano indica inoltre particolari aree all'interno delle quali, in sede esecutiva, dovranno essere ricavate aliquote di aree da destinare a servizi locali, ad integrazione funzionale delle aree di categoria As, Bs, Cs. 3. Per tali aree, ai fini della suddetta integrazione, è prescritta l'attuazione a mezzo di P.T. di cui all'art.47 della L.R. 56/77. 4. L'attuazione degli interventi previsti nelle aree di categoria F, fatta eccezione per quelle attuabili tramite P.T., è demandata ad uno strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica esteso all'intera area delimitata dal P.R.G.C.. 5. Per gli impianti ed i servizi pubblici regolati da apposita normativa regionale o statale, questa dovrà essere applicata nel rispetto delle esigenze di tutela e salvaguardia ambientale. Comunque varranno per le aree F le stesse prescrizioni e limiti indicati al capoverso terzo e seguenti del precedente art.13.15. 6. Per le singole sottocategorie varranno inoltre le seguenti prescrizioni: (....) Ft - per dette aree ogni intervento dovrà essere strettamente coerente con le funzioni indicate al precedente art. 11.6. Le aree di tipo Ft potranno essere considerate in tutto o in parte fungibili per quanto attiene le rispettive destinazioni proprie d'uso senza che ciò comporti necessità di variante. Per le aree su cui sono previste attività di nuovo impianto l'attuazione è demandata a uno strumento urbanistico

	PROGETTISTA: MARCO TOSCA	N° ORDINE 4506930206	N° PROGETTO 250002
	LOCALITA': CASALE MONFERRATO	DOC. 10-RB-E-7007	
	PROGETTO: HRS CASALE MONFERRATO	Foglio 4 of 11	Rev. 1

esecutivo esteso all'intera area delimitata dal P.R.G.C. ed eventualmente ad aree contermini colle quali risulti utile istituire connessioni ed integrazioni di ordine urbanistico-funzionale. Le aree qui considerate, salvo specifiche indicazioni degli strumenti urbanistici esecutivi, non avranno limitazioni di densità e di altezza, salvo quanto prescritto in ordine all'utilizzazione della superficie fondiaria di cui al successivo art.15 ed agli arretramenti dalle sedi stradali di cui al successivo art.17 e ferme restando le norme e le cautele specifiche indicate nella tav.3d e nel successivo art.16.

Per la specifica area valgono inoltre le seguenti disposizioni particolari e prescrizioni edilizie integrative:

n. 28 "impianti stradali di distribuzione carburante". Per tali impianti si rimanda alle specifiche disposizioni di cui al successivo articolo 17.2 bis.

n. 33 "Cassa di laminazione". Tale area è sottoposta al vincolo di non edificabilità per motivi idraulici e idrogeologici. Sono ammessi esclusivamente i manufatti tecnologici funzionali alla destinazione prevista definiti in sede di progetto esecutivo dell'opera pubblica.

esecutivo esteso all'intera area delimitata dal P.R.G.C. ed eventualmente ad aree contermini colle quali risulti utile istituire connessioni ed integrazioni di ordine urbanistico-funzionale. Le aree qui considerate, salvo specifiche indicazioni degli strumenti urbanistici esecutivi, non avranno limitazioni di densità e di altezza, salvo quanto prescritto in ordine all'utilizzazione della superficie fondiaria di cui al successivo art.15 ed agli arretramenti dalle sedi stradali di cui al successivo art.17 e ferme restando le norme e le cautele specifiche indicate nella tav.3d e nel successivo art.16.

Per la specifica area valgono inoltre le seguenti disposizioni particolari e prescrizioni edilizie integrative:

n. 28 "impianti stradali di distribuzione carburante".

n. 28a "impianti stradali di distribuzione carburante e idrogeno" prospicienti alla SP 457 var ricadenti nella zona di tutela B dei Vincoli derivanti dalla definizione del piano di rischio del volo aereo di cui al D.LGS. n. 151 del 15/03/2006. In tale ambito è possibile prevedere un potenziamento delle strutture esistenti esclusivamente al fine di incrementare l'offerta con erogazione di idrogeno per il trasporto stradale.

Per tali impianti si rimanda alle specifiche disposizioni di cui al successivo articolo 17.2 bis.

n. 33 "Cassa di laminazione". Tale area è sottoposta al vincolo di non edificabilità per motivi idraulici e idrogeologici. Sono ammessi esclusivamente i manufatti tecnologici funzionali alla destinazione prevista definiti in sede di progetto esecutivo dell'opera pubblica.

	PROGETTISTA: MARCO TOSCA	N° ORDINE 4506930206	N° PROGETTO 250002
	LOCALITA': CASALE MONFERRATO	DOC. 10-RB-E-7007	
	PROGETTO: HRS CASALE MONFERRATO	Foglio 5 of 11	Rev. 1

2 Art 17.2 bis Vigente, variante e confronto

Art. 17.2 bis Vigente	Art. 17.2 bis Variante
17.2 bis – Impianti stradali di distribuzione dei carburanti 1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 11.02.1998 n.32 e s.m.i., il piano, attraverso le proprie disposizioni, persegue l'obiettivo di migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo dei carburanti per autotrazione. In particolare individua le zone ove, per particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, si rende opportuno sottoporre la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante a speciali norme o divieti. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa di settore nazionale e regionale. 3. Ferme restando le prescrizioni distintamente date per ogni area od edificio nei precedenti artt. 13 e 16 e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al precedente art.12, a specificazione di dette norme, la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante è ammessa in ogni categoria e sottocategoria omogenea d'uso del suolo individuata dal P.R.G.C., con esclusione di: a) parti del territorio di cui alla lettera A) dell'art.2 del D.M. 1444/1968 interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi, corrispondenti: - alle zone territoriali comprese all'interno dei perimetri del "Centro Storico" e del "Nucleo storico di Terranova" rispettivamente individuati nelle Tavole n.4 e n.7 dell'allegato	17.2 bis – Impianti stradali di distribuzione dei carburanti 1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 11.02.1998 n.32 e s.m.i., il piano, attraverso le proprie disposizioni, persegue l'obiettivo di migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo dei carburanti per autotrazione. In particolare individua le zone ove, per particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, si rende opportuno sottoporre la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante a speciali norme o divieti. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa di settore nazionale e regionale. 3. Ferme restando le prescrizioni distintamente date per ogni area od edificio nei precedenti artt. 13 e 16 e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al precedente art.12, a specificazione di dette norme, la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante è ammessa in ogni categoria e sottocategoria omogenea d'uso del suolo individuata dal P.R.G.C., con esclusione di: a) parti del territorio di cui alla lettera A) dell'art.2 del D.M. 1444/1968 interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi, corrispondenti: - alle zone territoriali comprese all'interno dei perimetri del "Centro Storico" e del "Nucleo storico di Terranova" rispettivamente individuati nelle Tavole n.4 e n.7 dell'allegato

	PROGETTISTA: MARCO TOSCA	N° ORDINE 4506930206	N° PROGETTO 250002
	LOCALITA': CASALE MONFERRATO	DOC. 10-RB-E-7007	
	PROGETTO: HRS CASALE MONFERRATO	Foglio 6 of 11	Rev. 1

tecnico A3a - rilievo dei beni culturali-ambientali, art.24 L.R.56/77; - alle aree di sottocategoria: Ar, Ap, Asr, e Asp; b) parti del territorio con valori ambientali, storici e paesaggistici da salvaguardare e tutelare, comprese all'interno dell'ambito di operatività diretta del P.T.O di cui al precedente art.16.3/3; c) lungo le strade e punti panoramici di cui al precedente art.16.3/3.1 e 16.3/3.4 specificatamente indicate nelle tavole di P.R.G.C. e nelle aree di categoria "E" di pertinenza a beni di carattere storico-documentario e culturale-ambientale, nonché emergenze del sistema naturalistico quali corridoi ecologici e boschi, con vincolo di non edificabilità; d) parti del territorio sottoposte al vincolo di non edificabilità per motivi vari (fasce di rispetto art.27 della L.R.56/77 e s.m.i., fasce di rispetto dei pozzi idropotabili, vincoli idraulici e idrogeologici, ecc). e) parti del territorio comprese nelle zone di tutela A, B e C sottoposte a rischi connessi all'attività aeronautica Nelle aree elencate ai precedenti lett.a), b), c), d), e) non è ammessa la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante. 4. In generale la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante, o l'adeguamento di quelli esistenti ove possibile, dovrà: a) essere conforme alle norme di indirizzo regionali per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti ed in particolare agli artt. 8 (casi di	tecnico A3a - rilievo dei beni culturali-ambientali, art.24 L.R.56/77; - alle aree di sottocategoria: Ar, Ap, Asr, e Asp; b) parti del territorio con valori ambientali, storici e paesaggistici da salvaguardare e tutelare, comprese all'interno dell'ambito di operatività diretta del P.T.O di cui al precedente art.16.3/3; c) lungo le strade e punti panoramici di cui al precedente art.16.3/3.1 e 16.3/3.4 specificatamente indicate nelle tavole di P.R.G.C. e nelle aree di categoria "E" di pertinenza a beni di carattere storico-documentario e culturale-ambientale, nonché emergenze del sistema naturalistico quali corridoi ecologici e boschi, con vincolo di non edificabilità; d) parti del territorio sottoposte al vincolo di non edificabilità per motivi vari (fasce di rispetto art.27 della L.R.56/77 e s.m.i., fasce di rispetto dei pozzi idropotabili, vincoli idraulici e idrogeologici, ecc). e) parti del territorio comprese nelle zone di tutela A, B e C sottoposte a rischi connessi all'attività aeronautica Nelle aree elencate ai precedenti lett.a), b), c), d), e) non è ammessa la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante. 4. In generale la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante, o l'adeguamento o ampliamento di quelli esistenti ove possibile, dovrà: a) essere conforme alle norme di indirizzo regionali per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti ed in
--	---

	PROGETTISTA: MARCO TOSCA	N° ORDINE 4506930206	N° PROGETTO 250002
	LOCALITA': CASALE MONFERRATO	DOC. 10-RB-E-7007	
	PROGETTO: HRS CASALE MONFERRATO	Foglio 7 of 11	Rev. 1

incompatibilità), 12 (superficie minima dell'impianto) e 13 (distanze minime per le nuove posizioni) della D.G.R. 20.12.2004 n.57-14407 e s.m.i.; b) essere conforme alle norme specifiche per l'assetto idrogeologico e funzionale del suolo appresso indicate; c) prevedere, al termine del periodo di attività, lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito alle destinazioni d'uso indicate dal P.R.G.C., mediante idonee opere di recupero e bonifica ambientale con la rimozione di tutte le attrezzature, apparecchiature e costruzioni costituenti l'impianto situate sopra o sotto suolo; 5. In particolare la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante, o l'adeguamento di quelli esistenti ove possibile, fuori del perimetro del centro abitato e delle zone di insediamento previste dal P.R.G.C. potrà occupare aree di categoria "E" preminentemente destinate ad usi agricoli anche retrostanti la porzione di fascia di rispetto stradale sulla quale l'impianto andrà ad insistere. 6. Nelle aree destinate agli impianti stradali (nuovi o esistenti) è consentita la realizzazione di attrezzature ed apparecchiature destinati all'esercizio del medesimo nonché costruzioni per attività integrative nei limiti e quantità indicate all'art.14 della D.G.R. 7.07.2008 n. 35-9132 e s.m.i.. E' altresì consentita la realizzazione di tettoie e pensiline a copertura delle attrezzature ed apparecchiature. Sono fatte salve le particolari disposizioni ed i divieti per gli impianti stradali esistenti posti all'interno delle zone di tutela sottoposte a rischi connessi all'attività aeronautica di cui al successivo art. 20.6 delle presenti norme.	particolare agli artt. 8 (casi di incompatibilità), 12 (superficie minima dell'impianto) e 13 (distanze minime per le nuove posizioni) della D.G.R. 20.12.2004 n.57-14407 e s.m.i.; b) essere conforme alle norme specifiche per l'assetto idrogeologico e funzionale del suolo appresso indicate; c) prevedere, al termine del periodo di attività, lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito alle destinazioni d'uso indicate dal P.R.G.C., mediante idonee opere di recupero e bonifica ambientale con la rimozione di tutte le attrezzature, apparecchiature e costruzioni costituenti l'impianto situate sopra o sotto suolo; 5. In particolare la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante, o l'adeguamento di quelli esistenti ove possibile, fuori del perimetro del centro abitato e delle zone di insediamento previste dal P.R.G.C. potrà occupare aree di categoria "E" preminentemente destinate ad usi agricoli anche retrostanti la porzione di fascia di rispetto stradale sulla quale l'impianto andrà ad insistere. 6. Nelle aree destinate agli impianti stradali (nuovi o esistenti) è consentita la realizzazione di attrezzature ed apparecchiature destinati all'esercizio del medesimo nonché costruzioni per attività integrative nei limiti e quantità indicate all'art.14 della D.G.R. 7.07.2008 n. 35-9132 e s.m.i.. E' altresì consentita la realizzazione di tettoie e pensiline a copertura delle attrezzature ed apparecchiature. Sono fatte salve le particolari disposizioni ed i divieti per gli impianti stradali esistenti posti all'interno delle zone di tutela sottoposte a rischi connessi all'attività aeronautica di cui al successivo art. 20.6 delle presenti norme.
--	--

	PROGETTISTA: MARCO TOSCA	N° ORDINE 4506930206	N° PROGETTO 250002
	LOCALITA': CASALE MONFERRATO	DOC. 10-RB-E-7007	
	PROGETTO: HRS CASALE MONFERRATO	Foglio 8 of 11	Rev. 1

7. Tali costruzioni (comprese tettoie e pensiline), attrezzature ed apparecchiature dovranno rispettare le distanze dai confini e dagli edifici previste dal Codice Civile, dal Regolamento edilizio e dall'art.9 del D.M. 2.4.1968 n.1444. La superficie coperta del complesso delle costruzioni (comprese tettoie e pensiline) a qualunque uso destinate non potrà superare il 33% della superficie dell'area di localizzazione dell'impianto e la altezza massima di m.7,50. Per quanto non espressamente previsto dal presente comma si fa riferimento ai "criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sui quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburante" approvati con D.G.R. 31.01.2000 n.48-29266 e s.m.i.. 8. Le aree poste all'interno delle fasce di rispetto stradale potranno essere utilizzate secondo gli scopi di cui al precedente art.17.2 e le aree esterne a dette fasce potranno essere utilizzate per le costruzioni aventi carattere di edificazione a completamento dell'impianto di distribuzione carburante. Qualora le costruzioni, per particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico, debbano insistere direttamente nella fascia di rispetto, gli atti di assenso edilizi saranno subordinati all'approvazione di atto d'obbligo (registrato e trascritto a cura e spese del richiedente) con il quale la ditta o società petrolifera, titolare della concessione degli accessi, si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni opera realizzata nella fascia di rispetto senza pretendere rimborso delle spese o indennizzo alcuno, a semplice richiesta dell'Ente proprietario o gestore della strada, qualora esigenze connesse con la viabilità lo richiedano ai fini della tutela del manufatto stradale e della sicurezza della circolazione. Comunque in nessun caso dette costruzioni potranno essere posizionate a distanza inferiore a m. 10,00 dal ciglio stradale.	7. Tali costruzioni (comprese tettoie e pensiline), attrezzature ed apparecchiature dovranno rispettare le distanze dai confini e dagli edifici previste dal Codice Civile, dal Regolamento edilizio e dall'art.9 del D.M. 2.4.1968 n.1444. La superficie coperta del complesso delle costruzioni (comprese tettoie e pensiline) a qualunque uso destinate non potrà superare il 33% della superficie dell'area di localizzazione dell'impianto e la altezza massima di m.7,50. Per quanto non espressamente previsto dal presente comma si fa riferimento ai "criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sui quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburante" approvati con D.G.R. 31.01.2000 n.48-29266 e s.m.i.. 8. Le aree poste all'interno delle fasce di rispetto stradale potranno essere utilizzate secondo gli scopi di cui al precedente art.17.2 e le aree esterne a dette fasce potranno essere utilizzate per le costruzioni aventi carattere di edificazione a completamento dell'impianto di distribuzione carburante. Qualora le costruzioni, per particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico, debbano insistere direttamente nella fascia di rispetto, gli atti di assenso edilizi saranno subordinati all'approvazione di atto d'obbligo (registrato e trascritto a cura e spese del richiedente) con il quale la ditta o società petrolifera, titolare della concessione degli accessi, si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni opera realizzata nella fascia di rispetto senza pretendere rimborso delle spese o indennizzo alcuno, a semplice richiesta dell'Ente proprietario o gestore della strada, qualora esigenze connesse con la viabilità lo richiedano ai fini della tutela del manufatto stradale e della sicurezza della circolazione. Comunque in nessun caso dette costruzioni potranno essere posizionate a distanza inferiore a m. 10,00 dal ciglio stradale.
---	---

	PROGETTISTA: MARCO TOSCA	N° ORDINE 4506930206	N° PROGETTO 250002
	LOCALITA': CASALE MONFERRATO	DOC. 10-RB-E-7007	
	PROGETTO: HRS CASALE MONFERRATO	Foglio 9 of 11	Rev. 1

3 Art 20.6 Vigente, variante e confronto

Art. 20.6 Vigente	Art. 20.6 Variante
20.6 -Norme specifiche per le aree oggetto di rischio connesso all'attività aeronautica (ex art. 707 comma3° del Codice della Navigazione). 1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 151 del 15/03/2006 e del D.Lgs. n. 96 del 9/5/2005 e s.m.i., il Piano attraverso le proprie disposizioni persegue l'obiettivo di tutelare il territorio dai rischi connessi all'attività aeronautica individuando le zone ove, per le condizioni di pericolo, si rende opportuno sottoporre la attività edilizia a speciali norme urbanistico-edilizie. 2. A tal fine il P.R.G.C. individua le parti del territorio distinte in "zone di tutela", coerenti con il Piano di Rischio concertato con la competente Direzione Pianificazione e Progetti dell'ENAC, all'interno delle quali gli interventi dovranno rispettare, oltre tutte le condizioni già indicate negli artt. 13 e 16 delle presenti norme, anche le seguenti limitazioni di carattere generale e di carattere particolare. 3. In generale nelle zone di tutela A, B e C, sono vietati: - i nuovi insediamenti ad elevato affollamento quali centri commerciali di medie e grandi strutture di - vendita, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva ecc., costruzioni di scuole, - ospedali e, in generale obiettivi sensibili, attività che possano creare pericolo di incendio, esplosione - danno ambientale. - i nuovi impianti stradali di distribuzione carburante. 4. In particolare per ciascuna zona di tutela: Zona di tutela A Le aree comprese in tale zona sono sottoposte a vincolo di inedificabilità per motivi legati al rischio connesso all'attività aeronautica.	20.6 -Norme specifiche per le aree oggetto di rischio connesso all'attività aeronautica (ex art. 707 comma3° del Codice della Navigazione). 1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 151 del 15/03/2006 e del D.Lgs. n. 96 del 9/5/2005 e s.m.i., il Piano attraverso le proprie disposizioni persegue l'obiettivo di tutelare il territorio dai rischi connessi all'attività aeronautica individuando le zone ove, per le condizioni di pericolo, si rende opportuno sottoporre la attività edilizia a speciali norme urbanistico-edilizie. 2. A tal fine il P.R.G.C. individua le parti del territorio distinte in "zone di tutela", coerenti con il Piano di Rischio concertato con la competente Direzione Pianificazione e Progetti dell'ENAC, all'interno delle quali gli interventi dovranno rispettare, oltre tutte le condizioni già indicate negli artt. 13 e 16 delle presenti norme, anche le seguenti limitazioni di carattere generale e di carattere particolare. 3. In generale nelle zone di tutela A, B e C, sono vietati: - i nuovi insediamenti ad elevato affollamento quali centri commerciali di medie e grandi strutture di - vendita, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva ecc., costruzioni di scuole, - ospedali e, in generale obiettivi sensibili, attività che possano creare pericolo di incendio, esplosione - danno ambientale. - i nuovi impianti stradali di distribuzione carburante. 4. In particolare per ciascuna zona di tutela: Zona di tutela A Le aree comprese in tale zona sono sottoposte a vincolo di inedificabilità per motivi legati al rischio connesso all'attività aeronautica.

	PROGETTISTA: MARCO TOSCA	N° ORDINE 4506930206	N° PROGETTO 250002
	LOCALITA': CASALE MONFERRATO	DOC. 10-RB-E-7007	
	PROGETTO: HRS CASALE MONFERRATO	Foglio 10 of 11	Rev. 1

Per gli edifici isolati esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e restauro, di ristrutturazione edilizia di tipo "a", nonché di nuova

costruzione di fabbricati accessori di cui al precedente art. 14 comma 4, purché finalizzati all'insediamento di attività che non determinano pericolo di incendio, esplosione o danno ambientale;

Nelle aree agricole di sottocategoria Ee, è ammessa la realizzazione di bassi fabbricati uso deposito attrezzi agricoli alle condizioni definite dall'art. 13.11 comma 11.

Zona di tutela B

Sono ammessi gli interventi specificatamente indicati nel precedente articolo 13 per ciascuna sottocategoria d'uso del suolo a destinazione residenziale e non residenziale, in quanto ritenuti adeguati alle indicazioni della circolare ENAC APT-33 in data 30.08.2010.

Per gli impianti stradali di distribuzione carburante esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di conservazione dello stato di fatto. Sono vietati qualsiasi intervento costituente modifica dell'impianto comportante:

- aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
- variazione del numero di colonnine;
- variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

La chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburante esistenti, comporta lo smantellamento dell'impianto stesso ed il ripristino delle aree alla situazione originaria comprensiva di bonifica del suolo.

Zona di tutela C

Sono ammessi gli interventi specificatamente indicati nel precedente articolo 13 per ciascuna

Per gli edifici isolati esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e restauro, di ristrutturazione edilizia di tipo "a", nonché di nuova

costruzione di fabbricati accessori di cui al precedente art. 14 comma 4, purché finalizzati all'insediamento di attività che non determinano pericolo di incendio, esplosione o danno ambientale;

Nelle aree agricole di sottocategoria Ee, è ammessa la realizzazione di bassi fabbricati uso deposito attrezzi agricoli alle condizioni definite dall'art. 13.11 comma 11.

Zona di tutela B

4.1. Sono ammessi gli interventi specificatamente indicati nel precedente articolo 13 per ciascuna sottocategoria d'uso del suolo a destinazione residenziale e non residenziale, in quanto ritenuti adeguati alle indicazioni della circolare ENAC APT-33 in data 30.08.2010.

4.2. Per gli impianti stradali di distribuzione carburante esistenti, **salvo quanto previsto nel punto 4.3**, sono ammessi esclusivamente interventi di conservazione dello stato di fatto. Sono vietati qualsiasi intervento costituente modifica dell'impianto comportante:

- aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
- variazione del numero di colonnine;
- variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

4.3. **Al fine di incrementare l'offerta di combustibili alternativi secondo la definizione della Direttiva 2014/94/UE, è ammesso il potenziamento e/o ampliamento del distributore di carburante identificato all'art. 13.16 delle**

	PROGETTISTA: MARCO TOSCA	N° ORDINE 4506930206	N° PROGETTO 250002
	LOCALITA': CASALE MONFERRATO	DOC. 10-RB-E-7007	
	PROGETTO: HRS CASALE MONFERRATO	Foglio 11 of 11	Rev. 1

sottocategoria d'uso del suolo a destinazione residenziale e non residenziale, in quanto ritenuti adeguati alle indicazioni della circolare ENAC APT-33 in data 30.08.2010. Per gli edifici scolastici esistenti sono ammessi interventi di conservazione dello stato di fatto con operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e restauro, di ristrutturazione edilizia senza aumento delle superfici utili nette. 5. E' comunque fatta salva la procedura valutativa per i nuovi impianti/manufatti che, indipendentemente dall'altezza, ricadono all'interno del territorio comunale compreso nell'area circolare con centro sull'ARP (Airport Reference Point – dato rilevabile dall'AIP-Italia) e di raggio pari a m. 4.300.	presenti NdA e specificatamente indicato in cartografia come Ft n.28a per la sola erogazione di idrogeno per il trasporto stradale. 4.4. La chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburante esistenti, comporta lo smantellamento dell'impianto stesso ed il ripristino delle aree alla situazione originaria comprensiva di bonifica del suolo. Zona di tutela C Sono ammessi gli interventi specificatamente indicati nel precedente articolo 13 per ciascuna sottocategoria d'uso del suolo a destinazione residenziale e non residenziale, in quanto ritenuti adeguati alle indicazioni della circolare ENAC APT-33 in data 30.08.2010. Per gli edifici scolastici esistenti sono ammessi interventi di conservazione dello stato di fatto con operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e restauro, di ristrutturazione edilizia senza aumento delle superfici utili nette. 5. E' comunque fatta salva la procedura valutativa per i nuovi impianti/manufatti che, indipendentemente dall'altezza, ricadono all'interno del territorio comunale compreso nell'area circolare con centro sull'ARP (Airport Reference Point – dato rilevabile dall'AIP-Italia) e di raggio pari a m. 4.300.
---	--